

**“DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAMPANE, NELL’AMBITO DELLA MISURA 4.2, AZIONE G) DEL POR CAMPANIA 2000 - 2006”**

**Art. 1  
Definizioni**

Ai fini del presente Disciplinare si intendono per:

- “P.M.I.”, le piccole e medie imprese di cui all’art. 2;
- “Convenzione di attuazione”, la convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e la banca presso cui avviene il deposito vincolato di cui all’art. 3, comma 1;
- “P.O.R.”, Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania;
- “Soggetto Gestore”, il soggetto incaricato della gestione di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia ai sensi dell’art. 4;
- “Convenzione di gestione”, la Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania ed il Soggetto Gestore;
- “Convenzione per l’attivazione delle garanzie”, la Convenzione stipulata tra il Soggetto Gestore e gli enti finanziatori di cui all’art. 5;
- “Comitato Regionale di coordinamento”, il Comitato di cui all’art. 6;
- “Fondo Regionale”, il fondo di garanzia istituito dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n. -- del \_\_\_ ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale della Regione Campania n. 10 dell’11 ottobre 2001;
- “Fondo Provinciale di Garanzia”, ciascuna delle 5 sezioni, gestite a livello provinciale, in cui è suddiviso il Fondo Regionale.

**Art. 2  
Finalità**

1. Il Fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese campane, suddiviso in cinque Fondi Provinciali di Garanzia, assolve la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese garantendo, entro limiti definiti in apposite convenzioni, fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine (di durata da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 120 mesi) in favore delle piccole e medie imprese aventi sede nelle rispettive province campane, purché finanziariamente ed economicamente sane ed operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni “C”, “D”, “F” della classificazione Istat delle attività economiche (secondo la definizione in vigore per la legge n. 488/92 - Decreto MAP 3 luglio 2000 “Testo Unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92”), nonché nei settori dei servizi e del commercio secondo quanto indicato nel medesimo decreto.
2. Gli interventi del Fondo Regionale avverranno nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese e di utilizzo dei Fondi Strutturali in quanto applicabili.
3. Restano escluse dalla garanzia le operazioni di mero rifinanziamento delle passività.

**Art. 3  
Costituzione e ripartizione del Fondo Regionale**

1. La Regione Campania costituisce il Fondo Regionale mediante un deposito vincolato presso primaria banca, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di attuazione.
2. La Convenzione di attuazione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo Regionale in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui all’art. 2 e la ripartizione del patrimonio complessivamente depositato in cinque (5) distinte sezioni che saranno gestite a livello provinciale, definendo la dotazione iniziale di ciascuna di esse. La Convenzione individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo Regionale, prevedendo un regime di contabilità separata sia con riferimento al patrimonio complessivo che a ciascuna sezione.
3. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle istituzioni e dei soggetti interessati al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria operanti sul territorio della Regione Campania potranno incrementare la dotazione dei cinque Fondi Provinciali, in ragione della relativa provincia di appartenenza.

4. L'originaria ripartizione tra i Fondi Provinciali della dotazione iniziale del Fondo Regionale conferita dalla Regione Campania è definita secondo lo schema che segue:

- una percentuale pari al 30% è ripartita in misura paritetica tra i cinque Fondi Provinciali;  
- il restante 70% è ripartito sulla base del rapporto tra il numero totale di piccole e medie imprese operanti nei settori di cui all'art. 2, comma 1 per singola provincia ed il numero totale di piccole e medie imprese operanti nei medesimi settori a livello regionale, sulla base dei dati disponibili presso le Camere di Commercio.

5. La ripartizione di cui al comma precedente potrà essere periodicamente modificata dalla Regione Campania, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo art. 6, al ricorrere di circostanze che possano far ragionevolmente ritenere opportuno il trasferimento delle somme medesime da un Fondo Provinciale ad un altro, allo scopo di una più efficiente allocazione delle risorse del Fondo Regionale tra le diverse province.

6. La possibilità, per la Regione o gli altri co-finanziatori, di svincolare le somme conferite al Fondo Regionale deve intendersi limitata alle disponibilità eccedenti l'importo delle garanzie in essere e, in ogni caso, subordinata alla preventiva scadenza del periodo di durata del P.O.R..

#### **Art. 4**

##### **Gestione dei Fondi Provinciali**

1. Ciascuno dei Fondi Provinciali di Garanzia è gestito da un soggetto gestore selezionato dalla Regione Campania attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.

2. Con la Convenzione di gestione e con successivi decreti dell'Assessorato alle Attività Produttive, emanati in attuazione del presente Disciplinare, sono definite e disciplinate le modalità di utilizzo e liberazione delle somme, le procedure e i termini per l'istruttoria, la concessione delle garanzie e l'imputazione al Fondo Provinciale di Garanzia di eventuali insolvenze, i criteri cui attenersi nell'assegnazione delle agevolazioni ai settori beneficiari, il limite massimo percentuale dei costi di gestione, la percentuale massima dell'importo di ogni finanziamento ammesso a garanzia, il rapporto tra l'importo massimo delle garanzie che il Fondo può concedere e il capitale in esso versato, i criteri di ammissibilità e di priorità nella selezione delle operazioni e delle imprese beneficiarie della garanzia, la percentuale massima di agevolazione in termini di equivalente sovvenzione lordo nei limiti di cui alla vigente normativa in tema di aiuti pubblici alle imprese, nonché la modulistica da utilizzare ai fini dell'applicazione delle procedure.

3. I costi di gestione di cui al comma 2 non possono eccedere il 2% annuo della giacenza media del deposito vincolato di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria in tema di fondi di garanzia.

4. La liquidazione delle perdite, nonché la liquidazione finale del Fondo, potrà avvenire nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.

#### **Art. 5**

##### **Operatività dei Fondi Provinciali**

1. Ciascun Soggetto Gestore, previo svolgimento delle relative istruttorie, rilascerà garanzie a valere sui relativi 5 Fondi Provinciali di Garanzia alle banche ed alle società finanziarie di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, con le quali il Soggetto Gestore abbia stipulato le Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché dalla disciplina dei fondi strutturali della UE in quanto applicabile.

2. All'interno di ciascuna Convenzione per l'attivazione delle garanzie saranno definiti il livello massimo del tasso di interesse praticato, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti garantibili, nonché la tipologia e l'ammontare massimo delle garanzie aggiuntive richieste, in conformità a quanto al riguardo previsto dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4.

3. Ciascun Soggetto Gestore presta le garanzie previste dal presente Disciplinare unicamente a valere sulla sezione del Fondo Regionale ad esso affidata in gestione.

4. La garanzia dei Fondi Provinciali sarà concessa a fronte delle richieste inoltrate al relativo Soggetto Gestore dagli enti finanziatori convenzionati con il medesimo, unitamente alla documentazione relativa alle domande di finanziamento agli stessi pervenute dalle PMI, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dalle Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, nonché di quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 4. L'escussione della garanzia concessa a valere sui Fondi

Provinciali avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità previste all'interno delle procedure operative allegatale alle Convenzioni per l'attivazione delle garanzie.

**Art. 6**  
**Coordinamento e monitoraggio**

1. È istituito presso l'Assessorato alle attività produttive della Regione Campania un Comitato regionale di coordinamento, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operatività di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia.
2. Il Comitato regionale di coordinamento è composto dall'Assessore alle Attività Produttive, dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Secondario della Regione Campania e dai Presidenti delle Camere di Commercio che abbiano co-finanziato i Fondi Provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 3. L'operatività del suddetto Comitato sarà disciplinata con apposito atto emanato dall'Assessorato alle Attività Produttive.
3. Allo scopo di verificare il miglioramento del livello di accesso al credito da parte delle PMI, ciascun Soggetto Gestore sarà tenuto ad elaborare e trasmettere all'Assessorato alle attività produttive, in conformità alle procedure da quest'ultimo stabilite, relazioni periodiche relative all'andamento e alla gestione del Fondo Provinciale gestito.
4. I Soggetti Gestori provvederanno ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute anche in qualità di Attuatori dell'azione g) della Misura 4.2. del Complemento di Programmazione al P.O.R..

SCHEMA DI CONVENZIONE/CAPITOLATO TECNICO CON IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE del Fondo Di Garanzia PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAMPANE nell'ambito della misura 4.2, lettera "g", del complemento di programmazione al P.O.R. 2000/2006 tra

la Regione Campania (di seguito la "Regione"), rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, in ragione della carica di \_\_\_\_\_ e giusta delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, allegata alla presente Convenzione sub 1),

e

\_\_\_\_\_ (di seguito il "Soggetto Gestore"), con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritto al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante;

Premesso che:

a) la Misura 4.2, lett. g), del Complemento di Programmazione al P.O.R. della Regione Campania 2000-2006 (di seguito, rispettivamente, la "Misura" e il "P.O.R.") prevede la costituzione da parte della Regione, con disponibilità finanziarie interamente a valere sul P.O.R. (Capitoli [•] del bilancio regionale), di un fondo regionale di garanzia, suddiviso in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale, con la finalità di garantire fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese operanti in Campania nei settori indicati nell'Allegato 2 (di seguito le "PMI");

b) in conformità alla suddetta Misura 4.2 e a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 e s.m.i., dalla Decisione CE n. 322/97 del 23 aprile 1997 e dalla Comunicazione CE 2000/C 17/07 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 71/14 dell'11/03/2000, e del Regolamento CE n.70/2001 e s.m.i., la Regione ha approvato con delibera di Giunta n. [•] del [•] il Disciplinare (di seguito il "Disciplinare") che attiva e disciplina il Fondo Regionale di Garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese operanti in Campania (di seguito il "Fondo Regionale di Garanzia"); in tale ambito, la Regione ha destinato la somma di [•] alla sezione del Fondo Regionale di Garanzia relativo alla provincia di [•](di seguito il "Fondo"), mediante versamento di tale somma in un deposito vincolato; è riconosciuta alle Camere di Commercio e alle Associazioni di categoria operanti sul territorio della Regione Campania la facoltà di incrementare, in qualità di co-finanziatori, la dotazione della sezione del Fondo Regionale di Garanzia relativo alla provincia di [•], dovendosi ritenere tali eventuali ulteriori somme vincolate al raggiungimento delle medesime finalità di rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale nei settori di cui al citato Allegato 2;

c) i rapporti tra la Regione e la banca depositaria del Fondo Regionale di Garanzia sono disciplinati da una Convenzione di attuazione che definisce, altresì, il vincolo di destinazione del patrimonio complessivamente depositato alle finalità di garanzia di cui alla precedente lettera a) e la ripartizione del medesimo nelle cinque sezioni del Fondo di Garanzia gestite a livello provinciale, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento a ciascuno di esse;

d) per l'individuazione del soggetto gestore di ciascuna delle cinque sezioni del Fondo di Garanzia la Regione ha indetto una procedura ad evidenza pubblica (di seguito la "Gara") tra i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel relativo bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. del [•];

e) con decreto n. [•] del [•], la Regione ha approvato l'aggiudicazione al Soggetto Gestore della Gara per la gestione della sezione del Fondo di Garanzia della provincia di \_\_\_\_\_;

f) lo schema della convenzione tra la Regione e i soggetti selezionati per la gestione delle sezioni del Fondo di Garanzia è stato approvato dalla Giunta regionale campana con delibera n. [•] del [•]; tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e il Soggetto Gestore in relazione alla gestione della sezione del Fondo e all'erogazione delle garanzie a valere sul Fondo medesimo.
2. Le Premesse, gli Allegati e le Appendici, nonché l'offerta presentata dal Soggetto Gestore in occasione della partecipazione alla Gara, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**  
**Gestione del Fondo**

1. Il Soggetto Gestore è tenuto a gestire il Fondo allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e società finanziarie di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito "TULB") con le quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni (di seguito, rispettivamente, i "Soggetti finanziatori" e le "Convenzioni per l'attivazione delle garanzie"), a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, di durata compresa tra i 18 (diciotto) mesi e i 120 (centoventi) mesi, concessi dai Soggetti finanziatori medesimi alle PMI finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori specificati nell'Allegato 2) alla presente Convenzione.
2. A tal fine, il Soggetto Gestore si impegna a sottoscrivere le Convenzioni per l'attivazione delle garanzie con tutti i Soggetti finanziatori che ne facciano richiesta secondo il medesimo schema presentato alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara o, eventualmente, a condizioni migliorative. Nelle suddette Convenzioni dovranno indicarsi, coerentemente con quanto disposto dal comma che precede e dal successivo art. 5, la durata dei finanziamenti garantibili, il rapporto percentuale tra la garanzia richiesta a valere sul Fondo e il finanziamento concesso e, infine, il tasso di interesse, variabile o fisso, annuo nominale praticato, che il Soggetto Gestore si impegna sin d'ora a far mantenere per l'intera durata del finanziamento concesso entro il limite massimo onnicomprensivo, pari all'Euribor, corrispondente al periodo di interesse praticato, o all'Interest Rate Swap, corrispondente alla durata media del finanziamento, più un eventuale spread fisso per l'intera durata del finanziamento; in ogni caso il tasso di interesse praticato non potrà essere superiore, all'atto della stipula del contratto di finanziamento, al tasso indicato da Banca Italia quale media dei tassi attivi a medio e lungo termine sui finanziamenti per cassa su operazioni accese nell'ultimo trimestre, ridotto di 50 punti base. In ipotesi di coincidenza tra soggetto gestore e soggetto finanziatore le condizioni economiche previste per la concessione dei finanziamenti dovranno essere quelle presentate nella procedura di gara o migliorative; in tale ipotesi di coincidenza tra soggetto finanziatore e soggetto gestore, quest'ultimo si impegna ad utilizzare le stesse condizioni economiche per la stipula delle convenzioni con altri soggetti finanziatori.
3. Il Soggetto Gestore si impegna a gestire il Fondo, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione alla Gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, fatta salva in ogni caso la facoltà di delega di cui al successivo art. 7, comma 1.
4. Per la gestione del Fondo è conferita al Soggetto Gestore procura speciale ad operare sulle disponibilità del Fondo, limitatamente all'ammontare di pertinenza del Fondo medesimo. Il Soggetto Gestore ha, comunque, la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva - ivi incluso il potere di farsi a sua volta rappresentare - per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione del Fondo oggetto della presente Convenzione.
5. La Regione potrà, nel limite della propria percentuale di partecipazione al Fondo e delle disponibilità del medesimo, al netto delle somme accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 4 e degli oneri maturati ai sensi dell'art. 9, comma 1, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo art. 3, comma 6, destinare ad uno o più degli altri Fondi Provinciali di Garanzia le risorse originariamente conferite nel Fondo.
6. Il Soggetto Gestore è tenuto a mantenere per tutta la durata della convenzione, un rating investment grade (valutazione grado di investimento) di lungo termine relativo al debito senior, ovvero almeno pari a "BBB-/BAA3" rilasciato da Standard & Poor's, Moody's o Fitchratings [nel caso in cui sia risultato aggiudicatario della Gara un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il rating dovrà essere ottenuto entro i termini di cui al Bando di Gara e dovrà riferirsi direttamente alla capofila del raggruppamento]. Il Soggetto Gestore, in ipotesi di confidi, ovvero l'impresa capofila in ipotesi di RTI, se confidi, dovrà altresì procedere alla richiesta di iscrizione provvisoria all'articolo 107 del TUB così come disciplinato dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. °269 convertito con Legge 24 novembre 2003, n. °326.

**Art. 3**

**Selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia**

1. Previa verifica della coerenza degli interventi richiesti con gli obiettivi ed i contenuti della normativa di riferimento richiamata in Premessa sub a e sub b, nonché di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché dalla disciplina dei fondi strutturali della UE in quanto applicabile e previo svolgimento di apposita istruttoria ai sensi del successivo art. 4, il Soggetto Gestore ammetterà a garanzia le operazioni di finanziamento delle PMI selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità e di priorità di seguito elencati, con esclusione delle operazioni di mero rifinanziamento delle passività:

A) Criteri di ammissibilità

- fattibilità economico-finanziaria dell'intervento;
- validità del business plan aziendale.

B) Criteri di priorità

- operazioni a sostegno degli investimenti finanziati nell'ambito del P.O.R.;
- qualità del piano finanziario;
- investimenti in settori innovativi e/o a rilevante contenuto di innovazione;
- caratteristiche esterne di integrazione del progetto di investimento (integrazione e/o completamento di filiere/ sistemi locali);
- impresa giovanile e/o femminile, con particolare riferimento alle imprese che abbiano già avuto accesso a fondi regionali di incentivazione;
- imprese sane operanti in settori in crisi ammessi dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese.

2. Il Soggetto Gestore ammetterà a garanzia del Fondo esclusivamente le operazioni di finanziamento aventi le caratteristiche definite nelle Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, a fronte di investimenti a medio-lungo termine, materiali ed immateriali, effettuati nel territorio campano da PMI aventi sede legale e/o unità operativa nella Provincia di \_\_\_\_\_, iscritte nel Registro delle imprese, economicamente e finanziariamente sane ai sensi della vigente disciplina comunitaria, costituite anche in forma cooperativa ed in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. I suddetti investimenti dovranno essere, altresì, insuscettibili di alienazione, cessione o distrazione per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo e non potranno costituire una mera sostituzione di quelli già esistenti. Per i finanziamenti di importo superiore a Euro 2.000.000,00, le PMI beneficiarie potranno essere esclusivamente quelle che abbiano conferito incarico di revisione contabile dei bilanci ad una delle società iscritte all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998; in tal caso, la revisione contabile del bilancio dovrà intendersi riferita all'intero periodo di durata del finanziamento.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative a PMI appartenenti ai settori diversi da quelli indicati nell'Allegato 2) alla presente Convenzione.

4. Nella selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia, il Soggetto Gestore è tenuto a rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento.

5. La valutazione economico-finanziaria dell'impresa è effettuata dal Soggetto Gestore nel rispetto di quanto previsto nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 3).

6. La Regione, con i Decreti di cui all'articolo 4, comma 2 del Disciplinare, potrà impartire specifiche direttive al Soggetto Gestore, prevedere l'emanazione e la eventuale successiva modificazione dei parametri per la valutazione delle piccole e medie imprese beneficiarie riportati in Appendice, nonché delle procedure operative di cui all'Allegato 3 e relativa modulistica, o procedere all'individuazione, nell'ambito dei criteri di ammissibilità o di priorità di cui al precedente comma 1, di finalità specifiche cui deve essere orientata la gestione del Fondo, al fine di coordinare l'attuazione degli interventi regionali in favore delle PMI nell'ottica di una più efficiente ed efficace attuazione della Misura e del Disciplinare stesso.

**Art. 4**  
**Erogazione delle garanzie**

1. Il Soggetto Gestore dovrà prestare le garanzie previste dalla presente Convenzione unicamente a valere sul Fondo ad esso affidato in gestione, in conformità alle Procedure Operative di cui all'Allegato 3) alla presente Convenzione.
2. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito all'erogazione delle garanzie e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all'interno del Soggetto Gestore, ad un apposito comitato (il "Comitato di Gestione") che dovrà essere composto dai soggetti indicati in sede di partecipazione alla Gara o, in caso di sostituzione dei componenti in conformità al successivo art. 10, da soggetti in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti. Del Comitato di Gestione non possono far parte dipendenti e amministratori del Soggetto Gestore e di altre società con le quali il Soggetto Gestore è collegato in termini di partecipazione al capitale azionario.
3. Ai fini dell'erogazione delle garanzie, il Comitato di Gestione è tenuto a rispettare le Procedure Operative di cui all'Allegato 3) alla presente Convenzione, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 3.
4. A fronte delle garanzie concesse, il Soggetto Gestore provvede ad accantonare disponibilità del Fondo in misura compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 10% dell'importo massimo garantito. La Regione si riserva di autorizzare adeguamenti nella suddetta misura qualora ritenuti necessari, sulla base dei dati ad essa trasmessi ai sensi del successivo art. 8, comma 1, in vista del miglior perseguimento delle finalità del Disciplinare e della Misura.  
A tal fine i Soggetti Finanziatori devono comunicare alla Regione ogni fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle imprese, di cui sono venuti a conoscenza, ai fini della capacità dell'impresa di far fronte al servizio del debito; alla ricezione di tali segnalazioni il Soggetto Gestore è tenuto ad accantonare l'intero importo massimo garantito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), al netto dell'eventuale controgaranzia di cui al comma successivo.
5. Al ricorrere delle condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia a favore delle PMI di cui alla legge n. 662/1996, definite dal D.M. 31 maggio 1999, n. 248 e dalle relative Disposizioni Operative, il Soggetto Gestore si impegna, ove consentito dalla richiamata normativa, a richiedere al Comitato di Gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/1996 l'intervento del medesimo fondo nella forma della controgaranzia. Al riguardo, il Soggetto Gestore si impegna altresì a presentare apposita istanza al suddetto Comitato di Gestione, d'intesa con la Regione, al fine di poter certificare autonomamente che le imprese beneficiarie risultano economicamente e finanziariamente sane.

**Art. 5**  
**Condizioni delle garanzie**

1. Il Soggetto Gestore rilascerà garanzie a valere sul Fondo con le modalità stabilite nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 3) fermo restando in ogni caso che:
  - i. la percentuale dell'importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo è pari all'80 (ottanta)%, tale ammontare costituisce l'importo massimo garantito;
  - ii. l'accesso alle garanzie del fondo da parte delle piccole e medie imprese beneficiarie è gratuito;
  - iii. deve essere in ogni caso rispettata l'agevolazione massima prevista dal Disciplinare, in termini di equivalente sovvenzione lordo, calcolato in conformità alla metodologia di cui all'Allegato 5) alla presente Convenzione;
  - iv. la garanzia è inefficace:
    - qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti;
    - in caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell'importo del finanziamento, ovvero alla data di consegna nel caso di locazione finanziaria. Per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 (sei) mesi;
    - nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai Soggetti finanziatori all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
    - nelle altre ipotesi stabilite all'interno delle Procedure Operative di cui all'Allegato 3).

2. Il Soggetto Gestore, in qualità di soggetto attuatore del P.O.R. Campania 2000-2006, si impegna a rispettare i limiti di cui al comma precedente e a verificare la conformità degli interventi del Fondo alle disposizioni di cui al Disciplinare ed alla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché alla disciplina dei Fondi Strutturali della UE in quanto applicabile.

#### **Art. 6**

##### **Escussione e insolvenze**

1. Al verificarsi delle condizioni di insolvenza delle PMI finanziate definite nell'Allegato 3), il Soggetto Gestore liquiderà ai Soggetti finanziatori un importo pari all'80 (ottanta)% della somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nei limiti dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Soggetto Gestore si impegna a liquidare le richieste pervenute dai Soggetti finanziatori con periodicità massima trimestrale, nella misura e secondo le modalità stabilite nelle Procedure Operative di cui all'Allegato 3).

3. Qualora, alla data di liquidazione di cui al comma precedente, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso, al netto delle somme accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 4, non consentano l'integrale soddisfacimento delle passività del Fondo connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alla medesima data, il Soggetto Gestore procederà alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità e con priorità rispetto alla liquidazione delle commissioni ad esso spettanti ai sensi del successivo art. 9, nonché nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di escussione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia ai sensi dell'articolo 5).

5. Ai fini di cui al precedente comma, si intende per avvio delle procedure di recupero, alternativamente:  
- la diffida di pagamento,  
- il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo, o atto equivalente.

6. L'imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al comma 4. L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dalla Regione in base ad apposita relazione ad essa trasmessa.

7. In ogni caso, il Comitato di Gestione può deliberare l'imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa alla Regione Campania una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che la medesima Regione esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione. La Regione si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività di recupero svolta dal Soggetto Gestore.

8. Resta inteso che, qualora sia accertato dalla Regione che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l'inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Soggetto Gestore, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Soggetto Gestore sarà obbligato a riversare al Fondo una penale pari al 20% della perdita definitivamente accertata.

#### **Art. 7**

##### **Attività accessorie e strumentali**

1. In via accessoria e strumentale alla gestione del Fondo ed alla concessione delle garanzie, il Soggetto Gestore si impegna a svolgere le attività di seguito elencate, salvo la facoltà di delegare lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) ed e), sotto la propria esclusiva responsabilità, ad un soggetto terzo:

- a) realizzare, d'intesa con la Regione, azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo alle PMI indicazioni complete in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alle garanzie, predisponendo la relativa documentazione e facendo in ogni caso menzione dell'impiego dei fondi comunitari;
- b) predisporre l'elenco dei Soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le Convenzioni per l'attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle filiali presso le quali è disponibile l'informativa di cui alla lettera a), trasmettendone copia alla Regione al pari di ogni successivo aggiornamento dello stesso elenco;
- c) informare periodicamente la Regione e i Soggetti finanziatori in merito alle disponibilità del Fondo, alle somme accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 4 e agli oneri maturati a carico del Fondo;
- d) negoziare periodicamente con i Soggetti finanziatori le risorse disponibili per i finanziamenti, nel rispetto delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al precedente art. 5, anche al fine di limitare o escludere eventuali richieste di garanzie reali alle imprese da parte degli Soggetti finanziatori medesimi;
- e) effettuare il monitoraggio dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate dai Soggetti finanziatori alle PMI beneficiarie;
- f) effettuare controlli e verifiche, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla Regione specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste dal Disciplinare e dalla Misura;
- g) provvedere alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel precedente art. 6, fornendo tempestivamente alla Regione le informazioni dalla stessa eventualmente richieste in merito allo svolgimento di tali procedure.

#### **Art. 8 Rendicontazione**

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad elaborare e trasmettere su supporto cartaceo ed informatico alla Regione, con periodicità bimestrale in conformità al sistema dalla medesima adottato, il monitoraggio relativo all'andamento e alla gestione del Fondo, comprensivo anche degli eventuali incrementi della dotazione finanziaria da parte delle Camere di Commercio, fornendo per ogni richiesta ammessa, dati e notizie in merito a:

- numero di posizione dell'azienda ammessa (intendendosi per tale il numero assegnato alla richiesta pervenuta in base alle procedure operative allegate);
- ragione sociale dell'azienda richiedente;
- settore di attività;
- tipologia dell'investimento;
- investimento complessivo;
- importo del finanziamento richiesto;
- data della richiesta di finanziamento;
- data della delibera di finanziamento;
- forma tecnica del finanziamento (con dettagli contrattuali);
- durata del finanziamento;
- importo deliberato (finanziamento);
- data richiesta garanzia;
- data delibera garanzia;
- durata della garanzia;
- percentuale della garanzia sul finanziamento erogato;
- importo della garanzia;
- moltiplicatore;
- accantonamento;
- entità delle garanzie escusse, delle somme recuperate e delle perdite definitive subite dal Fondo o previste a carico dello stesso, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto alle risorse del Fondo complessivamente impegnate alla data di riferimento.

Il Soggetto Gestore è inoltre tenuto a trasmettere relazioni, per settore di attività con cadenza semestrale, relativamente a:

- numero e ammontare delle richieste di ammissione a garanzia pervenute;
- motivazioni di ammissione a garanzia e delle operazioni ammesse alla controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;

- numero ed entità delle richieste escluse dalla garanzia, con indicazione delle motivazione dell'esclusione;
- sub-settore di appartenenza delle imprese beneficiarie richiedenti l'intervento del Fondo, di quelle ammesse a garanzia e di quelle escluse;
- ogni altra informazione necessaria a valutare l'efficienza e l'efficacia della gestione del Fondo nel periodo di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, con cadenza almeno trimestrale, sulle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. La Regione si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività di recupero svolta dal Soggetto Gestore.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a trasmettere alla Regione annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente delle disponibilità, degli accantonamenti, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive e degli oneri a carico del Fondo gestito, unitamente all'ultimo bilancio approvato dello stesso Soggetto Gestore.

4. Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere alla Regione ed al Responsabile della Misura 4.2 su supporto cartaceo ed informatico, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, i dati e le informazioni di cui al primo comma del presente articolo, accompagnate da una attestazione di conformità sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Campania; il soggetto gestore si impegna altresì a fornire alla Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive ed al responsabile della Misura 4.2, tutte le ulteriori informazioni che dovessero essere ritenute necessarie ai fini della certificazione di spesa e delle domande di pagamento ai sensi del comma precedente ed in base ai Reg. (CE) 1260/99 e s.m.i., Reg. (CE) 438/01, nonché per gli adempimenti di cui al Regolamento CE n.70/2001 e s.m.i..

5. Il Soggetto Gestore si impegna a fornire alla Regione ed al Responsabile della Misura 4.2, con la medesima modalità di cui al comma 4, tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta delle documentazioni di natura contabile e progettuale delle operazioni co-finanziate dalla Misura, al fine di consentire alla Regione il corretto adempimento di quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento CE n. 438/01.

6. Il Soggetto Gestore è obbligato a inviare alla Regione, mediante apposito schema dalla stessa fornito, ogni altra informazione o documentazione richiesta ai fini delle attività di sorveglianza, verifica e controllo sullo stato di avanzamento della Misura, e della preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione dell'azione, anche con riferimento all'evolversi degli accordi tra la Regione Campania e le Camere di Commercio in merito ai versamenti da queste ultime effettuati ad incremento della disponibilità del Fondo, nonché a consentire alla medesima Regione di effettuare visite e controlli presso la propria sede e i relativi uffici.

## Art. 9 Commissioni e spese

1. Sono a carico del Fondo esclusivamente:

- la commissione di gestione spettante al Soggetto Gestore in misura pari a [x]% annuo della giacenza media del deposito vincolato di cui in Premessa sub b) determinata sulla base della proposta presentata in sede di partecipazione al Bando di Gara;
- la commissione di overperformance di cui all'Allegato 4);
- la commissione di recupero di cui all'Allegato 4).

2. Le commissioni di cui al precedente punto saranno prelevate dal Soggetto Gestore dalle disponibilità del Fondo, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 4, comma 4, con periodicità semestrale, previa approvazione scritta da parte della Regione dell'importo delle medesime. La Regione si riserva di sospendere cautelativamente la liquidazione delle commissioni di cui al precedente punto al ricorrere di una delle ipotesi elencate al successivo articolo 11.

3. Le spese a carico del Fondo non potranno, in ogni caso, complessivamente eccedere un importo pari al 2% annuo della giacenza media del deposito vincolato di cui alle Premesse sub b).

4. E' a carico del Soggetto Gestore ogni onere o spesa non specificatamente richiamato al comma 1 e, in ogni caso, eccedente il limite indicato nel comma 3.

#### **Art. 10 Modificazioni e integrazioni**

1. Il Soggetto Gestore si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione o integrazione si rendesse necessario apportare alle condizioni indicate negli schemi di Convenzione per l'attivazione delle garanzie, nonché delle procedure operative per la valutazione delle imprese da ammettere al beneficio delle garanzie trasmessi alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara, e/o alla composizione del Comitato di Gestione di cui all'art. 4, comma 2.

Ai fini di cui al comma 1, deve essere trasmesso in tempo utile alla Regione ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Soggetto Gestore quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l'equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.

3. Ove non ritenga soddisfatto il requisito di equivalenza, la Regione nega il proprio consenso, comunicandone la motivazione al Soggetto Gestore nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle informazioni e documentazioni di cui al comma 2.

4. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti, fatto salvo quanto previsto nel precedente Articolo 3, comma 6.

#### **Art. 11 Risoluzione**

1. La presente Convenzione potrà essere risolta dalla Regione, fatti salvi i diritti facenti capo alla Regione medesima, qualora il Soggetto Gestore:

- ricada in una delle ipotesi di esclusione e/o revoca previste dal bando di gara;
- non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ed in particolare a quanto previsto nei precedenti Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, comma 1, lett. g) e art. 10;
- ritardi di oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la presentazione della documentazione di cui all'Art. 8;
- non abbia istruito alcuna domanda di ammissione alla garanzia del Fondo decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione o, successivamente, per un periodo continuativo di 4 mesi, compatibilmente con le disponibilità del Fondo impegnabili per la concessione delle garanzie.

#### **Art. 12 Durata**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, la presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della medesima, sino al 31 dicembre 2008 e sarà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga data disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata a/r, almeno tre mesi prima di ogni scadenza fissata. Ai fini della decorrenza di tale termine farà stato e prova l'avviso di ricezione della lettera raccomandata.

2. In ipotesi di disdetta da parte del Soggetto Gestore successivamente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi gli effetti della presente Convenzione limitatamente alle garanzie concesse in essere alla data in cui la Regione riceve comunicazione della disdetta, sino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie.

3. Non possono essere ammesse operazioni a garanzia dopo la comunicazione di disdetta da parte del Soggetto Gestore o il ricevimento, da parte dello stesso, della comunicazione di disdetta dalla Regione.

**Art. 13**

**Clausola di esonero da responsabilità**

1. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti dal Soggetto Gestore o dal medesimo causati a terzi nell'esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Soggetto Gestore è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione eventualmente intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite, danni o pregiudizi anzidetti e si impegna pertanto a tenere indenne la medesima da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole connessa alle menzionate azioni.

**Art. 14**

**Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti della presente Convenzione in merito all'interpretazione e/o esecuzione della stessa sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

**Art. 15**

**Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi: Regione Campania: Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Secondario \_\_\_\_\_ Soggetto Gestore:

Napoli, \_\_\_\_\_

Per la Regione Campania

\_\_\_\_\_

Per il Soggetto Gestore

\_\_\_\_\_

### SETTORI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Secondo quanto previsto dalla Misura 4.2, lett. g) del Complemento di Programmazione risultano destinatarie dell'agevolazione le piccole e medie imprese dei settori produttivi di cui alle sezioni "C", "D", "F" della classificazione ISTAT delle attività economiche (secondo la definizione attualmente in vigore per la Legge 488/92 - Decreto MICA 3 luglio 2000 "Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 488/92 -) nonché i settori dei servizi e del commercio secondo quanto indicato nel medesimo decreto. Saranno rispettate le limitazioni o le esclusioni attualmente in vigore o in corso di adozione nell'ambito della regolamentazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda le imprese del settore agroalimentare. In proposito si farà sempre riferimento alla citata circolare del Ministero dell'Industria. Sono inoltre comprese PMI a prevalente partecipazione giovanile o femminile dei settori sopra indicati.

Per quanto concerne il settore industria le imprese ammesse ad usufruire dei benefici derivanti dai Fondi di Garanzia sono **quelle estrattive e manifatturiere** operanti in una delle attività ricomprese nella classificazione delle attività economiche ISTAT e, nei limiti fissati con Decreto del Ministero dell'Industria dell'8/5/2000, **quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e quelle di costruzioni** di cui alla suddetta classificazione ISTAT. Sono, inoltre, ammissibili le **imprese fornitrici di servizi reali**, individuate anch'esse con il suddetto Decreto del Ministero dell'Industria. Sono altresì previste limitazioni o esclusioni dai benefici per alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria quali siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, settore alimentare, delle bevande e del tabacco.

Per quanto riguarda il settore commercio i soggetti beneficiari, individuati attraverso i criteri stabiliti dalla circolare n.900047 del 25 gennaio 2001 sono:

- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali, o aderenti a forme associative di via o di strada, o a strutture operative dell'associazionismo economico;
- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati di media o grande struttura;
- gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione con superficie dell'unità locale pari ad almeno 1.000 mq., gestiti da singole imprese o da strutture operative dell'associazionismo economico;
- l'attività commerciale di vendita per corrispondenza e di commercio elettronico;
- l'attività di fornitura dei servizi complementari alla distribuzione quali centri di assistenza tecnica, società di gestione dei centri commerciali, intermediari del commercio e, solo se effettuate da strutture dell'associazionismo economico, le attività di informatica ed attività connesse.

## PROCEDURE OPERATIVE

## AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

## 1. RICHIESTE DI AMMISSIONE

1.1. **Termine di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo deve pervenire al Soggetto Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte di Soggetti finanziatori richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto Gestore oltre il suddetto termine.

1.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte di Soggetti finanziatori richiedenti; in tal caso, detta delibera dovrà essere assunta, e comunicata al Soggetto Gestore, nel termine di 3 mesi dalla data della delibera di ammissione a garanzia da parte del Comitato di Gestione del medesimo Soggetto Gestore.

1.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax) al Soggetto Gestore. Alla richiesta di ammissione sono allegati gli ultimi due bilanci d'esercizio approvati, corredati dall'eventuale relazione della società di revisione. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 12 mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale. Nell'ipotesi di finanziamenti di importo superiore a Euro 2.000.000,00, è allegata al modulo di richiesta una dichiarazione attestante l'avvenuto conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci ad una delle società iscritte all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, relativamente all'intero periodo di durata del finanziamento. Sono improcedibili le richieste che pervengano al Soggetto Gestore su moduli non conformi, o non sottoscritte con timbro e firma autografa, o prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa beneficiaria.

1.4. **Documentazione relativa agli intermediari di cui all'art. 107 del TULB (gli "Intermediari richiedenti")** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla garanzia gli Intermediari richiedenti devono inviare al Soggetto Gestore copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TULB.

1.5. **Inefficacia** - La garanzia è inefficace qualora:

- sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Soggetti finanziatori richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- non siano rispettati i termini previsti ai punti 1.1 e 1.2.

1.6. **Limite di concentrazione** - Non possono essere concesse garanzie in favore di società che controllino una PMI già beneficiaria delle garanzie del Fondo, siano controllate da tale PMI o dalla medesima società che controlla questa ultima, per un'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette società superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo.

## 2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

2.1. **Comunicazione del numero di posizione** - Il Soggetto Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e alle imprese beneficiarie, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'istruttoria all'interno del Comitato di Gestione, ovvero ne comunica l'improcedibilità.

2.2. **Data di arrivo** - Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sarà presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto Gestore. La documentazione ricevuta dal Soggetto Gestore dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

2.3. **Termine per la delibera del Soggetto Gestore** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato di Gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile affinché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. E' riconosciuta priorità, nell'istruttoria e nella delibera del Comitato di Gestione, alle richieste relative ad operazioni rispondenti ai criteri di priorità definiti dalla Regione Campania, coerentemente con il Complemento di Programmazione al P.O.R. 2000-2006.

**2.4. Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il Soggetto Gestore, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato di Gestione decorrerà dalla data in cui giungono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

**2.5. Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non giungano al Soggetto Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta dello stesso Soggetto Gestore.

**2.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Il Soggetto Gestore comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai Soggetti finanziatori richiedenti e all'impresa destinataria della garanzia l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Gestione.

**2.7. Antimafia** - L'acquisizione delle informazioni previste dalla vigente normativa antimafia avverrà attraverso la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

**2.8. Disponibilità** - L'ammissione alla garanzia del Fondo è deliberata dal Comitato di Gestione subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo, intendendo come tali il saldo del relativo conto di deposito vincolato, al netto degli accantonamenti effettuati dal Soggetto Gestore. Il Soggetto Gestore comunica tempestivamente alla Regione Campania l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano ammesse in conseguenza del predetto esaurimento, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Soggetto Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

**2.9. Comunicazioni al Soggetto Gestore** - I Soggetti finanziatori richiedenti devono comunicare al Soggetto Gestore eventuali variazioni della titolarità delle imprese destinatarie delle garanzie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'attività di queste ultime di cui siano venuti a conoscenza.

### 3. VARIAZIONI

**3.1. Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della garanzia, i Soggetti finanziatori richiedenti devono presentare, per ogni operazione ammessa, preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato di Gestione in caso di variazioni:

a) delle garanzie accessorie richieste dai soggetti finanziatori, che non possono in ogni caso eccedere il limite del complemento ad uno della garanzia prestata dal Fondo;

b) delle finalità dell'investimento come dichiarate nella richiesta di ammissione, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo.

**3.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.

### 4. CONTROLLI

**4.1.** La Regione stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte dei Soggetti Gestori, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalla Misura. A tal fine dovranno essere svolti controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.

**4.2.** La Commissione e la Corte dei Conti Europea esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo in conformità alla vigente normativa. In tale ambito, hanno facoltà di effettuare o fare effettuare verifiche nelle imprese beneficiarie della garanzia del Fondo.

### 5. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

**5.1. Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato dai Soggetti finanziatori alle imprese destinatarie della garanzia entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di Gestione di ammissione alla garanzia. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

**5.2. Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato di Gestione, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive che hanno impedito l'erogazione, non imputabili, a giudizio del Comitato di Gestione, a responsabilità dell'impresa richiedente la garanzia.

**5.3. Contratto di finanziamento e piano di ammortamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, un relativo atto di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i Soggetti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore:

- a) una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato;
- b) una copia del piano di ammortamento.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della garanzia da parte del Comitato di Gestione, i Soggetti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore la documentazione di cui alle lettere a) e b) entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato di Gestione.

**5.4. Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far pervenire al Soggetto Gestore:

- una dichiarazione attestante la data di consegna e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;
- il piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.

**5.5. Decorrenza della garanzia** - La garanzia ha effetto dalla data della delibera di concessione da parte del Comitato di Gestione, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia.

**5.6. Informazioni sul soggetto destinatario della garanzia** - Nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Soggetto Gestore potrà richiedere all'Istituto finanziario richiedente informazioni sull'impresa destinataria della garanzia.

## ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

### 6. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

**6.1. Caratteristiche della garanzia** - La garanzia si intende diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento.

**6.2. Definizione di insolvenza della PMI** - Per insolvenza si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- è accertato che l'obbligato non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni);
- l'obbligato è in ritardo di oltre 180 giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal credito; oppure
- l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori.

**6.3. Domanda di escussione** - La domanda di escussione della garanzia deve pervenire al Comitato di Gestione entro 6 mesi dal verificarsi dell'insolvenza, come definita nel precedente punto 6.2.. Alla domanda di escussione della garanzia sono allegati:

- una copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
- una dichiarazione dei Soggetti finanziatori richiedenti che attesti:
  - a) la data e le ragioni dell'insolvenza, come sopra definita;
  - b) l'importo delle rate o dei canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla data della insolvenza;
- una copia dei bilanci approvati dei soggetti destinatari della garanzia, corredata dell'eventuale relazione di revisione contabile e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Soggetti finanziatori hanno compilato il modulo di richiesta;
- una copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di leasing;
- una copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna.

**6.4. Inefficacia** - La garanzia è inefficace qualora la domanda di escussione non sia pervenuta al Soggetto Gestore nel termine di cui al punto 6.3. o nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta. La garanzia non è efficace nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, ovvero alla data di consegna nel caso di locazione finanziaria, o alla data di delibera del Comitato di Gestione se successiva a quella di erogazione del primo 25%, o a quella di consegna e nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 5.1 e 5.3. Per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.

**6.5. Importo escutibile** - Il Comitato di Gestione liquiderà ai Soggetti finanziatori, previa presentazione della domanda di escussione, un importo pari all'80% (ottanta per cento) della somma delle rate o canoni

scaduti e non pagati (comprensivi di interessi legali maturati dalla data di scadenza degli stessi) e del capitale residuo, determinata alla data dell'insolvenza. Tale importo sarà incrementato degli interessi legali maturati tra la data dell'insolvenza e la data di liquidazione della domanda di escussione, nei limiti dell'importo massimo garantito di cui in Convenzione. Tutte le somme recuperate tra la data di insolvenza e la data di liquidazione (dedotte le spese legali sostenute per il recupero) saranno ripartite percentualmente fra il Fondo (per l'80%) ed il soggetto finanziatore (20%), in misura tale che la perdita effettiva risulti in ogni caso ripartita secondo le percentuali sopra individuate.

**6.6. Istruttoria delle domande di escussione** - Alle domande di escussione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.

## MODELLO DI VALUTAZIONE

	(importi in migliaia di Euro)					
	200,,,		200...		Situaz. al .....	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Sintesi di Stato Patrimoniale						
Rimanenze						
Altro Attivo Circolante						
Immobilizzazioni						
Totale attivo						
Passivo Circolante						
Passivo a M/L termine						
Mezzi Propri						
Totale passivo						
Dati di Conto Economico						
Fatturato						
Ammortamenti						
Oneri Finanziari						
Utile (perdita) di periodo						
Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring		
Attivo Circolante / Passivo Circolante ( $\geq x$ )						
Attivo Circolante / Fatturato ( $\leq y\%$ )						
Oneri Finanziari / Fatturato ( $\leq z\%$ )						
Cash Flow / Totale Attivo ( $\geq s\%$ )						
		0		0		
Livello						
Legenda: livello A : scoring $\geq 9$ ; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring $< 7$						

*N.B.: Si suggerisce di evidenziare eventuali rettifiche apportate alle poste di bilanci o in sede di istruttoria*

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del richiedente)

## LEGENDA

### ATTIVO

1. **Rimanenze:** per rimanenze si intende la somma dei valori relativi alla voce Rimanenze (art. 2424, ATTIVO, lettera C), punto I del codice civile);
2. **Altro attivo circolante:** per altro attivo circolante si intende la somma dell'Attivo circolante (art. 2424, ATTIVO, lettera C) del codice civile) e dei Ratei e risconti attivi (art. 2424, ATTIVO, lettera D) del codice civile) ridotta delle Rimanenze (art. 2424, ATTIVO, lettera C), punto I del codice civile);
3. **Immobilizzazioni:** per immobilizzazioni si intende la somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424, ATTIVO, lettera B) del codice civile);

### PASSIVO

4. **Passivo circolante:** per passivo circolante si intende la somma dei Debiti entro l'esercizio successivo (art. 2424, PASSIVO, lettera D) del codice civile) e dei Ratei e risconti passivi (art. 2424, PASSIVO, lettera E) del codice civile);
5. **Passivo a m/l termine:** per passivo a medio e lungo termine si intende la somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424, PASSIVO, lettera B) del codice civile), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424, PASSIVO, lettera C) del codice civile) e dei Debiti oltre l'esercizio successivo (art. 2424, PASSIVO, lettera D) del codice civile);
6. **Mezzi propri:** per mezzi propri si intende il Patrimonio netto (art. 2424, PASSIVO, lettera A) del codice civile) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424, ATTIVO, lettera A) del codice civile);

### CONTO ECONOMICO

7. **Valore della produzione:** per valore della produzione si intende la somma dei valori relativi alla voce Valore della produzione (art. 2425, lettera A) del codice civile);
8. **Fatturato:** per fatturato si intende la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile);
9. **Ammortamenti:** per ammortamenti si intende la somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2425, lettera B), punto 10), lettera a) del codice civile) e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2425, lettera B), punto 10), lettera b) del codice civile);
10. **Oneri finanziari:** per oneri finanziari si intende la somma dei valori relativi alla voce Proventi e oneri finanziari (art. 2425, lettera C) del codice civile);
11. **Utile:** per utile si intende il Risultato prima delle imposte al netto delle imposte sul reddito d'esercizio (art. 2425 del codice civile);
12. **Cash flow:** per cash flow si intende la somma dei valori relativi alle voci ai punti 9. Ammortamenti e 11. Utile.

**CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE  
PER LA AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa, evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	$\geq[\bullet]\%$
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq[\bullet]\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (edilizia: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq[\bullet]\%$
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	$\geq[\bullet]\%$

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq$	3
< "A" <	2
0 < "A" $\leq$	1
"A" $\leq$ 0	0
"B" $\geq$	3
< "B" <	2
< "B" $\leq$	1
"B" $\leq$	0
"C" $\leq$	3
< "C" <	2
"C" $\geq$	1
"C" = $\infty$	0
"D" $\geq$	3
< "D" <	2
0 < "D" $\leq$	1
"D" $\leq$ 0	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; pertanto, le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"x" ≥ 9
B	"x" pari a 7 o 8
C	"x" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento dell'impresa nel tempo, il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al Comitato di Gestione previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> <li>della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>del bilancio previsionale almeno triennale con indicazione dei valori previsti per gli indici descritti (vedi Appendice A);</li> <li>dell'eventuale progetto di investimento;</li> <li>del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;</li> <li>delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</li> <li>del portafoglio ordini;</li> <li>di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</li> <li>di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</li> <li>di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> <li>del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al Comitato di Gestione)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < x% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto nell'ambito della regola "*de minimis*",
  - b) deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi tale che alternativamente o congiuntamente:
    - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al x%;
    - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;
- L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*):

- a) rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- b) non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al x% dell'importo dell'investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione delle nuove imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale con indicazione dei valori previsti per gli indici A, B, C e D.

## COMMISSIONE DI OVERPERFORMANCE

Comissioni di overperformance (in percentuale su base annua del totale del Fondo in essere alla data di riferimento del calcolo):

		% di somme escusse nel semestre sulla media degli impegni del Fondo (1)			
		minore o uguale a 5%	maggiore del 5%; minore o uguale al 10%	maggiore del 10%; minore o uguale del 20%	maggiore del 20%
% della media degli impegni del Fondo (1) sulle disponibilità (2)	minore o uguale al 40%	0,52%	0,26%	0,00%	0,00%
	maggiore del 40%; minore o uguale al 60%	0,78%	0,52%	0,26%	0,00%
	maggiore del 60%; inore o uguale all'80%	1,04%	0,78%	0,52%	0,26%
	Maggiore dell'80%	1,30%	1,04%	0,78%	0,52%

- (1) media degli impegni del fondo calcolata come valore medio del totale debito residuo dei finanziamenti garantiti in essere negli ultimi giorni dei singoli mesi del semestre
- (2) disponibilità intesa come giacenza media del semestre del deposito vincolato relativo al Fondo

## METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE

[N.B. La metodologia di calcolo di cui al presente allegato riproduce il contenuto della Parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), alla legge 266 /97 art. 15 e al d.m. 248/99 e, pertanto, deve ritenersi qui richiamata a mero titolo esemplificativo]

## A) EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L'ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL é calcolato secondo la formula:  $ESL = z F - G$  quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" é dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato      garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

$D_t$  = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

$y_f$  = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL é rapportato all'investimento "I" :  $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento "italiano" per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha K = I):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[ \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale:  $\frac{ESL}{I} 100$

## B) EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO

L'ESN é calcolato sulla base dell'ESL, tenuto conto del regime fiscale in vigore al momento dell'ammissione a garanzia.

**SCHEMA DI CONVENZIONE/CAPITOLATO TECNICO CON IL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DI QUOTE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA**

tra

la Regione Campania (di seguito nominata la "Regione"), C.F. [•], nella persona di ....., , domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola A/6

- da una parte -

e

la Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di [•] (di seguito la "Camera di Commercio"), nella persona di [•], in qualità di [•]

- dall'altra - (di seguito, congiuntamente, le "Parti")

**Premesso che:**

a. con Delibera della Giunta Regionale n. [•] del [•] ed in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 della Legge Regionale n. 10 dell'11 ottobre 2001, nonché alla Misura 4.2, lett. g), del Complemento di Programmazione al Programma Operativo Regionale 2000-2006 (di seguito P.O.R.), è stato istituito un fondo di garanzia (di seguito il "Fondo Regionale di Garanzia" o "Fondo Regionale"), dell'ammontare di [•], suddiviso in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale (di seguito i "Fondi Provinciali di Garanzia" o "Fondi Provinciali");

b. i Fondi Provinciali di Garanzia assolvono la finalità di garantire fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine in favore delle piccole e medie imprese (di seguito le "PMI") aventi sede nelle rispettive province campane, purché finanziariamente ed economicamente sane ed operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni "C", "D", "F" della classificazione ISTAT delle attività economiche, con esclusione delle operazioni di mero rifinanziamento delle passività;

c. in data [•] la Regione ha sottoscritto con [•] apposita convenzione di attuazione relativa al Fondo Regionale di Garanzia, nella quale sono disciplinati: (i) il vincolo di destinazione delle somme depositate al raggiungimento delle finalità di garanzia di cui alla precedente lettera "b.", (ii) la ripartizione del patrimonio in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale, (iii) il regime di contabilità separata del Fondo Regionale di Garanzia, con riferimento sia al patrimonio complessivo che a ciascuna sezione di esso;

d. nell'ambito di quanto previsto alle lettere che precedono, in data [•] la Regione ha provveduto a depositare presso [•] la somma di [•] Euro relativa al Fondo Provinciale della Provincia di [•];

e. in data [•] la Regione ha stipulato con [•], aggiudicatario dell'apposita procedura ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Fondo Provinciale della Provincia di [•], conferendo al medesimo procura ad operare sul deposito di cui alla precedente lettera "d.";

f. il Disciplinare del Fondo Regionale di Garanzia, allegato alla Delibera di cui alla lettera "a.", prevede la facoltà delle camere di commercio e delle associazioni di categoria operanti sul territorio della Regione Campania di incrementare la dotazione iniziale dei cinque Fondi Provinciali;

g. il medesimo Disciplinare del Fondo Regionale di Garanzia prevede la possibilità, per la Regione, di modificare periodicamente la ripartizione, tra i cinque Fondi Provinciali, delle somme destinate dalla medesima Regione al Fondo Regionale, al ricorrere di circostanze, definite all'interno della convenzione di attuazione di cui alla lettera "c.", che facciano ritenere opportuno il trasferimento delle somme medesime da un Fondo Provinciale ad un altro allo scopo di una più efficiente allocazione tra le diverse province;

h. è intenzione della Camera di Commercio contribuire in qualità di co-finanziatore al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Fondo Provinciale di Garanzia relativo alla Provincia di [•], attraverso l'incremento delle disponibilità di cui alla lettera "d";

i. la Camera di Commercio ha preso integralmente conoscenza della disciplina comunitaria applicabile al Fondo Regionale di Garanzia e di tutte le disposizioni del Disciplinare, della convenzione di attuazione e della convenzione di gestione di cui alle lettere "c." ed "e.", che accetta incondizionatamente;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2**

Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio nella reciproca posizione di co-finanziatori del Fondo Provinciale di Garanzia relativo alla Provincia di [•].

**Art. 3**

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Camera di Commercio si impegna ad incrementare le disponibilità del Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] mediante deposito di Euro [•] sul conto di cui alla Premessa sub "d", nel termine di [•].

Con le medesime modalità e alla stesse condizioni di cui al presente Accordo, la Camera di Commercio potrà effettuare versamenti successivi ad incremento della disponibilità del Fondo Provinciale della Provincia di [•].

**Art. 4**

La Camera di Commercio riconosce ed accetta che le somme da essa conferite al Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] ai sensi del precedente articolo 3 sono sottoposte al vincolo di destinazione indicato in Premessa sub "b."

La Camera di Commercio prende atto che la possibilità di svincolare le somme conferite deve intendersi limitata alle disponibilità del Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] eccedenti l'importo delle garanzie in essere e, in ogni caso, subordinata alla preventiva scadenza del periodo di durata del P.O.R..

**Art. 5**

La Regione non potrà in alcun caso esercitare la facoltà di modificare la ripartizione del patrimonio del Fondo Regionale, di cui alla Premessa sub "g.", attraverso il trasferimento ad altro Fondo Provinciale delle somme conferite dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 3.

Ai fini di cui sopra, potrà essere utilizzata dalla Regione esclusivamente una quota delle disponibilità in essere del Fondo Provinciale della Provincia di [•] proporzionale alle somme dalla medesima conferite a detto Fondo.

**Art. 6**

Il Presidente della Camera di Commercio partecipa al Comitato Regionale di coordinamento costituito presso l'Assessorato alle Attività Produttive, al quale compete un ruolo di indirizzo e coordinamento dell'operatività di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia.

**Art. 7**

La Regione si impegna a trasmettere alla Camera di Commercio, con periodicità semestrale, le relazioni ricevute dal gestore del Fondo Provinciale della Provincia di [•], relative all'andamento e alla gestione del Fondo medesimo e contenenti dati e notizie in merito al numero, alla distribuzione geografica ed al settore (ed eventuale sub-settore) di appartenenza delle operazioni ammesse a garanzia. La Regione informa la Camera di Commercio, con periodicità semestrale, in merito alle disponibilità del Fondo Provinciale di [•] e comunica alla medesima l'elenco degli istituti finanziari con cui il relativo soggetto gestore abbia stipulato convenzioni per l'attivazione delle garanzie. Su richiesta della Camera di Commercio, la Regione trasmette alla prima le informazioni ricevute dal soggetto gestore in merito allo svolgimento delle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse dagli istituti finanziari.

La Regione informa la Camera di Commercio delle eventuali modificazioni della documentazione contrattuale indicata in Premessa sub "i."

Napoli \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Per la Regione Campania

\_\_\_\_\_  
Per la Camera di Commercio